

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Prot. N.° DC/COVID19/30017
Risposta al Foglio del
N.°*

Roma, 21.05.2020 Mod. 9

Alle Direzioni di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per il tramite della Commissione speciale di protezione civile – Coordinamento Provincia Autonoma di Trento segreteria@commissioneprotezionecivile.it

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per il tramite del Comitato Nazionale del Volontariato di protezione civile pres.consultavol@protezionecivile.it

OGGETTO: *Emergenza epidemiologica da COVID - 19.* Quesiti su applicazione Artt. 27 e 28 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 – Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si trasmette in allegato il documento con le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla compatibilità tra le misure di sostegno per il periodo emergenziale di cui agli artt. 27 e 28 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e le misure previste a favore dei volontari della protezione civile dall'art. 39 del D.lgs. 1/2018 in particolare nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Vogliono la Commissione Speciale e il Presidente del Comitato in indirizzo, provvedere ad assicurare la tempestiva e massima diffusione del presente documento alle proprie articolazioni operative e periferiche.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
COORDINATORE DEGLI INTERVENTI
ex OCDPC N. 630/2020
Angelo Borrelli


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
VOLONTARIATO E RISORSE
DEL SERVIZIO NAZIONALE
Pasquale Izzo

IL DIRETTORE OPERATIVO
PER IL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE
Luigi D'Angelo

Visualizzazione del documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

n. COVID/30017 del 21 maggio 2020
MAINOLFI MARIELLA in l.p.s. 29. REGISTRO UFFICIALE.U.0005066.15-05-2020
Prot. U. n. 5066 del 15 maggio 2020

066.15-05-2020
Prot. E. n. COVID/28753 del 15 maggio 2020



Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della protezione civile
Ufficio del direttore operativo per
Il coordinamento delle emergenze

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Emergenza Covid-19. Richiesta di parere. Quesiti su applicazione degli artt. 27 e 28 del DL 17 marzo 2020 n.18.

Con riferimento alla richiesta di parere trasmessa con nota CTZ 283/2020 – Prot. N. COVID/0024325, del 27.04.2020, relativa alla compatibilità tra le misure di sostegno per il periodo emergenziale, contenute nel D.L. n.18/2020, convertito nella l. n.27/2020, e le misure previste a favore dei volontari della protezione civile dall'art.39 del D.lgs. n.1/2018, si rappresenta quanto di seguito.

In via preliminare codesto ufficio si chiede se, l'indennità per i lavoratori autonomi, di cui agli articoli 27 e 28 del D.L. n.18/2020, sia compatibile con i benefici previsti dall'art.39, comma 5, del D.lgs. n.1/2018.

Al riguardo, in virtù della situazione emergenziale, si possono profilare due situazioni, una relativa ai lavoratori che svolgono attività di volontariato che, a seguito delle restrizioni anti-contagio, sono soggetti alla sospensione della loro attività ordinaria, l'altra in cui i medesimi soggetti possono continuare a svolgere l'attività lavorativa.

Atteso quanto sopra, si condivide l'impostazione seguita da codesto ufficio che, nella prima ipotesi, in costanza di sospensione dell'attività, non realizzandosi il presupposto del mancato guadagno richiesto

dall'art.39, comma 5, citato, ritiene che il lavoratore autonomo abbia diritto a percepire unicamente l'indennità di € 600 prevista dagli artt.27 e 28 del decreto legge n.18/2020.

Diversamente, nel caso in cui l'attività non sia stata sospesa, si può ritenere che i due benefici possano essere cumulati in quanto, nelle giornate di svolgimento dell'attività di volontariato si è realizzato un mancato guadagno.

Inoltre, a sostegno della predetta impostazione va evidenziato che la natura giuridica dell'indennità di cui si discute non è di integrazione salariale al reddito, in quanto prescinde dal reddito e non è ad esso riparametrata - come avviene ad esempio per la cassa integrazione o per l'indennità legata alla disoccupazione - ed inoltre non concorre, per espressa volontà del legislatore, alla formazione del reddito.

Il secondo quesito posto da codesto ufficio, riguarda invece i volontari lavoratori dipendenti che, in base a quanto previsto dal D.L. n.18/2020, usufruiscono della misura della cassa integrazione.

Anche in tale ipotesi ci si chiede se sia applicabile il disposto dell'art.39, comma 4, del Codice della protezione civile che prevede il rimborso al datore di lavoro dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore che sia impegnato in opere di volontariato.

Al riguardo sembra condivisibile l'impostazione secondo la quale il rimborso degli emolumenti debba essere previsto solo nelle giornate in cui il dipendente volontario non abbia percepito il trattamento di cassa integrazione che, come noto, non è a carico del datore di lavoro.


D'altro canto, nel nostro sistema, sono sicuramente previste ipotesi di cumulabilità di integrazione salariale o di indennità di disoccupazione (NASpl) con attività di lavoro subordinato entro determinati limiti di reddito (cfr circolare INPS n.49/2020).

Con riferimento all'ultimo quesito, relativo alla cumulabilità del premio di cui all'art.63, comma 1, del D.L. n.18/2020, con il beneficio ex art.39 del D.L. n.1/2018 per i lavoratori dipendenti che, nel periodo previsto dalla norma (marzo 2020), abbiano prestato attività di volontariato, si ritiene che il cumulo sia possibile in quanto la norma stessa prevede che il premio in discorso - spettante ai dipendenti, con un

reddito complessivo nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro - non concorre alla formazione del reddito e dunque risulta compatibile con quanto previsto dall'art.39 del Codice della protezione civile, che prevede un'ipotesi di rimborso per mancato guadagno.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Pres. Giuseppe Bronzini



ES